Registro accesso civico primo semestre 2021 - aggiornato al 30 giugno 2021

L'art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ha introdotto il diritto di accesso civico, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti senza necessità di dimostrare un interesse legittimo. A seguito dell'approvazione del D.lgs. 97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:
Diritto di accesso civico semplice concernente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria
Diritto di accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al paragrafo 1.4 del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.

Data richiesta	Tipo richiesta	Oggetto	Esito	Data esito	Settore